

n. 2-1/2023 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Claudio Michelucci Presidente rel.

dott.ssa Maria Cristina Persico Giudice

dott.ssa Vittoria Mingione Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. 2-1/2023 R.G.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata  
promossa in proprio da

**GENGA Giuseppe**, (c.f. n. GNGGPP71R31L746N) nato a Verbania il 31.10.1971, residente a Verbania Via Maurizio Muller n. 63, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesca Caldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Omegna, Lungo Lago Gramsci n. 7, giusta procura agli atti

DEBITORE

visto il ricorso depositato in data 17.1.2023, con il quale GENGA Giuseppe ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente a Verbania e quindi ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore (persona fisica non esercitante, attualmente, attività di impresa) non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, quanto alla richiesta del debitore di escludere dalla liquidazione controllata dei propri beni l'autoveicolo BMW 520D XDRIVE targato FE835GA in comproprietà con il fratello Genga Gabriele, poiché assolutamente necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa del debitore, che non possono essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà, se non nei limiti della previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4: nella specie, il veicolo in parola non può considerarsi bene assolutamente o relativamente impignorabile in quanto non risulta strumento diretto dell'attività lavorativa per quanto necessario per i trasferimenti verso i luoghi di lavoro. D'altronde in caso di rinuncia alla liquidazione per manifesta non convenienza o anti-economicità, i beni di proprietà sarebbero in ogni caso aggredibili con le azioni esecutive individuali dei creditori e non tornerebbero nella disponibilità del proponente, in considerazione dello spossessamento universale quale effetto discendente dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata;

ritenuto che, anche se appresa alla liquidazione del patrimonio, GENGA Roberto possa essere autorizzato provvisoriamente all'utilizzo dell'autovettura;

rilevato che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento dovrà essere adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

### PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore **GENGA Giuseppe**, (c.f. n. GNNGPP71R31L746N) nato a Verbania il 31.10.1971, residente a Verbania Via Maurizio Muller n. 63;

NOMINA Giudice delegato il dott. Claudio Michelucci;

NOMINA Liquidatore l'OCC, l'avv. Giovanni Giacovelli;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;



asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando parte debitrice all'utilizzo della vettura BMW 520D XDRIVE targato FE835GA fino a diverso ordine del Giudice Delegato; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;

dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 13.3.2023

Il Presidente rel.

Dott. Claudio Michelucci

